

ALLEGATO B

C.F. 91086820684

AD ATTO N° 32274 RACCOLT'

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIALE

GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE CON AUTISMO

"A.L.B.A. Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con
l'ABA"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione "A.L.B.A. Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile anche come "A.L.B.A. ONLUS", con sede in Pescara, Via D'Avalos n. 66
Essa è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, O.N.L.U.S., con fini di solidarietà sociale.

Articolo 2 - Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 3 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati.

Articolo 4 - Oggetto e scopo

La presente Associazione esercita le attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:

- Persegue l'immediata accessibilità, nel territorio della Regione Abruzzo, dei trattamenti educativo/comportamentali riconducibili alla metodologia ABA (Applied Behaviour Analysis)
- Aiuta ed incoraggia l'avvio precoce delle terapie educativo/comportamentali
- Promuove la diffusione della metodologia nell'ambito di tutta la società civile interessata alle problematiche della sindrome dello spettro autistico quali genitori, educatori, insegnanti, personale medico e paramedico,

Alme Viorano
Roberto Viorano



[Handwritten signature]

Registrato a Pescara il 22 DIC. 2006 al N° 10294 Serie 3
Versamento di € 12316 effettuato il 22 DIC. 2006 presso:
 Coacces.
 Banca DEUTSCHE BANK
 Un. Post. di 512
Codice Azienda 3104
Cod. Spont. 1500

MA
CAPO AREA SERVIZI
Dr. Emilio CENTRITTO



operatori del sociale, della comunicazione di massa e dello spettacolo a livello regionale

- Favorisce l'aggiornamento e la formazione oltre che dei soci, anche del personale impegnato nella terapia, degli educatori, insegnanti, personale medico e paramedico e operatori del sociale.
- Si adopera affinché siano abbattute le barriere di tipo economico che ad oggi le famiglie incontrano nell'accedere alle terapie, in particolar modo si adopera per il riconoscimento della terapia ai fini della richiesta di rimborsi e finanziamenti alle famiglie stesse e si adopera affinché si arrivi all'erogazione della terapia da parte del servizio sanitario nazionale e locale.
- In particolare l'Associazione si propone (in modo non esaustivo) di:
 - a) Raccogliere i fondi necessari al perseguimento degli scopi associativi
 - b) Indire concorsi e rassegne, organizzare dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla diffusione della metodologia.
 - c) Curare pubblicazioni, edizioni nastro-video-discografiche nonché fotografiche ed istituire un sito web.
 - d) Stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con centri clinici e diagnostici sull'autismo
 - e) Agevolare la nascita in ambito locale e regionale di una competenza professionale ABA, allacciando rapporti di collaborazione con centri specializzati in ambito educativo/comportamentale disponibili a collaborare in questo senso
 - f) Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione può svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le attività contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento degli scopi.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali o strumentali a quelle istituzionali, ad esse direttamente connesse, effettuate nei confronti di chiunque al fine di raccogliere i mezzi finanziari occorrenti. Tali attività possono consistere in:

- 1) Organizzazioni di manifestazioni, congressi, feste, e simili;
- 2) Offerta al pubblico di oggetti anche nuovi di modico valore.

Le attività connesse sopraindicate non devono essere mai prevalenti su quelle istituzionali.

Le attività istituzionali e connesse potranno essere gestite in proprio o per conto altrui ed anche tramite terzi.


Sia per le attività istituzionali che per le attività connesse verranno rispettati gli obblighi di legge relativi agli adempimenti formali e contabili.

TITOLO II - ADERENTI

Articolo 5 - Ammissione

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori

Alme V. V. V.
Rosa V. V.



Sono Soci Fondatori quelli che hanno promosso ed hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che ne facciano richiesta (persone fisiche e/o giuridiche), ne condividano le finalità e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione che fossa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine indicato, si intende che essa è stata accolta sulla base del principio del silenzio assenso. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di diniego.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo ovvero versino anche, una tantum, un contributo di rilevante valore. Sono, altresì, Sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente nell'attività dell'Associazione indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario.

Articolo 6 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.


L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. E' ammesso il solo rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

Alme Vestige
Rosario Vento



La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 – Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

Articolo 9 – Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi che contrastino con le finalità dell'Associazione, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità disciplinate per le votazioni di cui al presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente del Consiglio direttivo
- d) il segretario
- e) il collegio dei revisori, se nominato.

Articolo 11 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione sia Fondatori che Ordinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo (entro il mese di Aprile dell'esercizio successivo).

Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante il mezzo che riterrà più idoneo a raggiungere tutti i soci. La comunicazione conterrà l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da

Alme V. ...
Rosario ...

[Signature]

trattare, indirizzata a tutti gli aderenti risultante dal Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13 – Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- b) provvede alla nomina, quando occorra, del Consiglio direttivo;
- c) provvede alla nomina, quando occorra, dei componenti del Collegio dei Revisori;
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- f) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuire ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

Articolo 14 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Articolo 15 – Votazioni


L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci Fondatori e Ordinari regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 16 – Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili e possono candidarsi solo i Soci Fondatori e i Soci ordinari. In caso di recesso o decesso di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convocazione alla prima Assemblea annuale.

[Handwritten signature]
Roberto Vento

[Handwritten signature]


Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza da Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nonché del libro degli Aderenti.

Articolo 17 — Il Presidente del Consiglio del consiglio direttivo

Il presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio direttivo


Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Luigi Vignola
Roberto Vignola



The stamp is circular with text around the perimeter, including "ASSOCIAZIONE" and "CONSIGLIO DIRETTIVO". A signature is written over the stamp.

Al presidente spetta, altresì, la facoltà di incassare somme per qualsiasi importo, rilasciare quietanza con l'esonero da responsabilità per la cassa pagatrice, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare su di essi, sottoscrivere contratti per forniture di servizi.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Presidente per conto dell'Associazione, cura l'idonea pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 18 – Il Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori se nominato, è composto di tre persone, anche non soci eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori:

- controlla la gestione patrimoniale e finanziaria dell'associazione accertando il rispetto delle norme di legge;
- presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione con eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico finanziario.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 – Patrimonio


Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Handwritten signatures:
Peder S. ...
...
...



Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 20 – Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 21 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.

Articolo 22 – Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo mese di aprile come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

Articolo 23 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti dell'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione che provvederà contestualmente alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo del terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Luca Riccio
Rosario Vento



[Signature]


Articolo 25 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Luca Mori
Arenaccio Gotti
Giuseppe Gotti
Roberto Gotti
Sandra De Ingenuis
~~Giuseppe Gotti~~
Luca Mori
Sandra De Ingenuis
Antonio Marco
Luca Mori
Giuseppe Gotti
Dionigi
Maurizio Gotti
Giovanni De Ingenuis
Luca Mori
Antonio Marco
Luca Mori
Giuseppe Gotti
Dionigi


Luca Mori
Antonio Marco
Giuseppe Gotti
Dionigi
Luca Mori
Antonio Marco
Roberto Gotti



Luca Mori

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Per uso
Chieti, II
(Avv. Giovanni De Matteis)

13.1.12

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is highly cursive and loops around the stamp. The stamp itself is circular and contains some illegible text and a central emblem, possibly a coat of arms or a logo. The entire signature and stamp are positioned to the right of the typed text.